

Decreto n.
Prot. n.

IL RETTORE

RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 dal 21 febbraio 2020, ed in particolare:
la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 marzo 2020;

VISTO

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, del 9 e 22 marzo 2020 recanti rispettivamente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale viene prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale viene prorogata al 3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 aprile 2020 sulle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 26 aprile 2020 recente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e efficaci fino al 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, con decorrenza dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge stesso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 con decorrenza dalla data del 18 maggio 2020 ed efficace fino al 14 giugno 2020, al momento in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
- il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 147 dell'11 giugno 2020, con validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020;
- Tenuto conto dell'Accordo "Ricerca ed Alta Formazione in Sicurezza in Toscana" tra la Regione Toscana e gli Atenei toscani approvato con DGR n. 624 del 18 maggio 2020, e registrato nel Repertorio dell'Ateneo con n. 173/2020 (prot. 14118) del 23 giugno 2020, con il quale vengono definiti i requisiti di sicurezza e le modalità di rafforzamento del sistema universitario toscano, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali relative alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- il DPCM 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 176 del 14 luglio 2020, con validità dal 15 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020;
- la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 2833 del 30 luglio 2020 (prot. Ateneo n. 17240 del 30.07.2020) relativa alla completa ripresa delle ordinarie attività didattiche e di ricerca nel primo semestre dell'anno accademico 2020/2021;
- il DPCM 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la nota del Ministro dell'Università e la Ricerca n. 3198 del 14 agosto 2020 (prot. Ateneo n. 18817 del 25.08.2020) con la quale viene richiamata l'attenzione al DPCM 7 agosto 2020 ed in particolare all'allegato 18 recante "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21";
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i DPCM 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n. 275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41), con validità dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che ha individuato le Regioni alle quali applicare le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 di cui sopra (c.d. "zone arancioni" e "zone rosse");

- Considerato che la suddetta Ordinanza non individua la Regione Toscana tra le suddette zone ed è tenuta, pertanto, in quanto “zona gialla”, all’applicazione delle sole misure generali di cui all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” del DPCM 3 novembre 2020;
- In considerazione degli esiti della riunione del Comitato Universitario Regionale del 4 novembre 2020 e della riunione del CoReCo - Comitato Regionale di Coordinamento delle Università toscane del 5 novembre 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 che ha individuato la Regione Toscana tra quelle alle quali applicare le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020 di cui sopra (c.d. “zone arancioni”);
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che ha individuato la Regione Toscana tra quelle alle quali applicare le misure di cui all’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 di cui sopra (c.d. “zone rosse”), a partire dal 15 novembre 2020;
- In considerazione degli esiti della riunione del CoReCo - Comitato Regionale di Coordinamento delle Università toscane del 14 novembre 2020;

VISTI

i propri Decreti Rettorali sulle misure precauzionali per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 n. 116.20 del 5.3.2020 (prot. 6709), n. 118 del 6.03.2020 (prot. n. 6906), n. 124.20 dell’11 marzo 2020 (prot. n. 7535), n. 163.20 del 3 aprile 2020 (prot. n. 8930), n. 178 dell’11 aprile 2020 (prot. 9483), n. 204 del 30 aprile 2020 (prot. 10672) n. 224 del 18 maggio 2020 (prot. n. 11734), n. 264 (prot. 13464) del 15 giugno 2020, n. 310 (prot. n. 15920) del 15 luglio 2020, n. 323 (prot. 17268) del 31 luglio 2020 e n. 462 (prot. 26372) del 5 novembre 2020.

RITENUTO OPPORTUNO

aggiornare le misure precauzionali per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

DECRETA

1. nel far fronte efficacemente alla ripresa dell’epidemia da COVID-19, gli accessi consentiti in Ateneo dovranno avvenire nel rispetto più rigoroso di tutte le misure di sicurezza e prevenzione vigenti;
2. la didattica frontale è sostituita da forme di didattica a distanza, secondo le modalità indicate sul sito dell’Ateneo e con piena validità ai fini dello svolgimento delle lezioni e della frequenza;
3. la struttura di supporto pertinente dispone modalità personalizzate di fruizione della didattica per gli studenti con disabilità;
4. le attività di tirocinio interno e degli studenti che svolgono le “200 ore” sono gestite nel rispetto dei protocolli di sicurezza o sono sospese;
5. gli esami della sessione autunnale si svolgeranno interamente on line, secondo le “[Linee guida per lo svolgimento degli esami a distanza \(sessione estiva 2019/2020\)](#)” emanate con D.R. 198 del 29 aprile 2020 (prot. n. 10496);
6. i colloqui di idoneità linguistica svolti dai CEL e necessari per ottenere la Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale si terranno in modalità telematica;
7. gli accessi ai locali dell’Ateneo previsti nei punti successivi o specificamente autorizzati dal Rettore o dalla Direttrice Generale dovranno svolgersi nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza atte a ridurre il rischio di trasmissione del virus, e in particolare indossando in modo corretto e continuativo la mascherina personale di protezione, non facendo uso dell’ascensore se non nei casi specificamente previsti, garantendo la frequente disinfezione delle mani, delle postazioni di lavoro e delle apparecchiature, impegnandosi a conservare sempre un’adeguata distanza di sicurezza (almeno 1 metro);
8. i ricevimenti degli studenti devono essere sostituiti da contatti telematici secondo le indicazioni reperibili sulla pagina ufficiale dei ricevimenti del sito di Ateneo;

9. i Docenti, i Ricercatori, gli assegnisti, i dottorandi, gli specializzandi, i Docenti di Lingua e i Collaboratori ed Esperti Linguistici con dimora abituale nel Comune di Siena sono autorizzati ad accedere alle sedi in cui svolgono le loro attività;
10. i Docenti, i Ricercatori, gli assegnisti, i dottorandi e gli specializzandi con dimora abituale in Comuni diversi da Siena sono autorizzati a recarsi in Ateneo solo in casi di stretta necessità, autorizzati dal Rettore;
11. i Docenti di Lingua e i Collaboratori ed Esperti Linguistici con dimora abituale in Comuni diversi da Siena sono autorizzati a recarsi in Ateneo solo in casi di stretta necessità, autorizzati dalla Direttrice generale;
12. gli studenti possono accedere ai locali di Piazza Rosselli per ritirare i libri prenotati in Biblioteca e per altre ragioni di stretta necessità;
13. le attività della Segreteria Studenti si svolgeranno in modalità telematiche secondo le indicazioni fornite sul sito web; le eventuali aperture al pubblico disposte dalla Direttrice Generale saranno gestite su prenotazione;
14. la Biblioteca e gli spazi di studio resteranno chiusi al pubblico. È consentito il prestito esterno, su appuntamento e per prenotazione, a docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi, CEL e studenti (con priorità per i laureandi). Tramite contatti con il personale della Biblioteca, scrivendo all'indirizzo biblioteca@unistrasi.it, è possibile la scannerizzazione di testi di breve estensione (in generale non oltre 25 pagine), che verranno inviati in formato pdf via mail;
15. sono sospesi convegni, seminari, conferenze in presenza;
16. le attività dei servizi amministrativi e tecnici vengono svolte nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative ai comportamenti atti a ridurre i rischi di contagio, ricorrendo ovunque possibile alla modalità di "lavoro agile", secondo le disposizioni contenute nelle Ordinanze della Direttrice Generale;
17. gli orari delle sedi di Piazza G. Amendola e di Piazza C. Rosselli saranno 8.00-18.00, salvo indicazioni diverse;
18. rimangono attivi i servizi di portierato, pulizia, vigilanza con le eventuali rimodulazioni derivanti da disposizioni della Direttrice generale;
19. coloro che sono autorizzati ad accedere presso le sedi dell'Ateneo saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea (il dato personale sarà trattato ai sensi della disciplina vigente sulla privacy). Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37° non sarà consentito l'accesso nella sede, salvo certificate situazioni di ipertermia fisiologica individuale;
20. sono sospese le riunioni in presenza, fatte salve quelle espressamente autorizzate dal Rettore o dalla Direttrice generale, che dovranno in ogni caso svolgersi nel rispetto delle indicazioni ministeriali e governative relative ai comportamenti atti a ridurre i rischi di contagio e in particolare facendo uso della mascherina;
21. sono sospese le attività di missione dei Docenti e del Personale Tecnico-Amministrativo, fatte salve quelle caratterizzate da indifferibilità e urgenza, che saranno autorizzate dal Rettore o dalla Direttrice generale;
22. le procedure concorsuali potranno svolgersi solo nei casi i cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su base curricolari e sui titoli, mediante prove scritte o colloqui svolti in modalità telematica;
23. gli studenti e le studentesse e il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sono invitati a tenersi aggiornati consultando regolarmente i canali ufficiali dell'Ateneo, e in particolare la [pagina web](#), riducendo le richieste dirette di informazioni ai casi davvero necessari.

Le presenti disposizioni hanno validità dal 16 novembre al 3 dicembre 2020 compresi.

Siena,

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi*)